

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. IN DATA

Oggetto: modificazione per interpretazione autentica della deliberazione dell'assemblea congressuale in ordine alla istituzione del collegio sindacale quale organo statutario dell'associazione.

L'ASSEMBLEA

Udita la relazione della presidente;

Ricordato

- che in occasione del rinnovo degli organi statutari, avvenuto nel corso dell'assemblea congressuale dell'associazione che si è tenuta in data, è stata deliberata la costituzione di un collegio sindacale secondo quanto previsto dallo statuto sociale e che tale deliberazione è stata assunta nella considerazione delle modalità di costituzione e di funzionamento del collegio che hanno storicamente caratterizzato questa funzione e cioè quella dell'esercizio di una forma di audit interno riferita in via esclusiva ai soci dell'associazione;
- che per l'esercizio di tale funzione è stato ritenuto rilevante il rapporto fiduciario e di stima dei soci nei confronti degli incaricati di questa forma di audit interno;

Preso atto

- che l'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117 – codice del terzo settore stabilisce che “nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del terzo settore, la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.”
- Che l'obbligo di cui sopra cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati;
- Che ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e che gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2° del codice civile e che nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- Che l'art 2397 del codice civile prevede che un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e che gli altri membri, se non iscritti a tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, dei ragionieri e Periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

Ritenuto

- Che, in relazione alla consistenza del bilancio dell'associazione risulti assolutamente sproporzionata la forma di controllo di un collegio sindacale composto così come definito all'art.30 del dlgs 117 del 3 luglio 2017, così come – peraltro - ritiene la norma fissando l'obbligo solo qualora si presentino condizioni assai lontane da quelle riconducibili a questa associazione;
- Che resti invece opportuno mantenere, ai soli fini della trasparenza interna, una forma di controllo da espletarsi da parte di persone che riscuotono per esperienza e storia personale la fiducia dei soci;

Attese

- La non obbligatorietà della costituzione del collegio sindacale nei termini di cui alla norma statutaria;
- La non contraddizione della norma statutaria con la scelta di non costituire formalmente il collegio sindacale in quanto la norma stessa non può essere ritenuta cogente ma, come altre ipotesi presenti

nello statuto medesimo, rappresenta una possibilità da utilizzare nel momento in cui le previsioni di legge o le valutazioni di opportunità lo dovessero richiedere;

Atteso altresì

- Che la costituzione di un organo collegiale di controllo con le caratteristiche di cui all'art. 30 del dlgs 117/2017, oltre che essere di difficile realizzazione quanto a reperimento dei professionisti disponibili stante l'esigua dimensione delle attività contabilizzate dall'associazione, andrebbe a imporre un onere di non scarsa rilevanza sulle attività dell'associazione

DELIBERA

- 1- Le premesse sopra riportate sono parte integrante di questa deliberazione;
- 2- L'attività del collegio sindacale di cui all'art. ... dello statuto viene definita quale attività di verifica informale e ad effetto interno;
- 3- L'attività di che trattasi sarà svolta dalle persone indicate su base fiduciaria nelle precedenti riunioni dell'assemblea, che riferiranno agli organi dell'associazione secondo modalità con essi convenute;
- 4- Per quanto sopra si dà atto che non è presente tra gli organi statutari dell'associazione il collegio sindacale così come previsto dall'art. 30 del dlgs 117/2017;
- 5- Il presidente provvederà alle necessarie annotazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ooooo

